

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5728 del 11/12/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO. S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlì - Via Maglianella n. 23/b.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5910 del 10/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** è autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’attività di recupero R13-R5 sui rifiuti inerti non pericolosi in virtù dell’autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017, come modificata e integrata con DET-AMB-2019-1451 del 25.03.2019, presso l’impianto sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b;**

Dato atto che l’autorizzazione suddetta aveva una validità limitata al 12.12.2019 in quanto nell’ambito della Conferenza Provinciale del 20.12.2017, relativamente agli aspetti urbanistici, il Comune di Forlì aveva attestato che, nelle more dell’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale (PAE) al piano provinciale (PIAE 2014-2024), permaneva la conformità urbanistica nel sito attuale dell’attività summenzionata precisando che il parere reso aveva validità di 24 mesi dalla data del rilascio dell’AUA;

Vista la domanda presentata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, pervenuta via pec in data 19.06.2019, acquisita al PG n. 96610 del 19.06.2019, con cui la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** chiede il rinnovo senza modifiche dell’**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’impianto sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b;**

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 100439 del 26.06.2019;

Dato atto che relativamente all’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento, alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico la ditta è in possesso di AUA adottata con determinazione n. 1946 del 01.07.2014, come modificata con DET-AMB-2017-6292 del 24.11.2017 (ora rinnovata con DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019), comprensiva anche dell’altro macchinario per la lavorazione inerti vergini per la produzione di sabbie ghiaia e stabilizzato presente nello stesso sito, e pertanto il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto riguarda unicamente la gestione dei rifiuti in ingresso all’impianto;

Vista l’istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 13.09.2019, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PG n. 151195 del 02.10.2019;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** acquisita al PG n. 162267 del 22.10.2019;

Dato atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l’impianto della ditta in oggetto è

localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Visto il parere del Comune di Forlì, acquisito al PG n. 187083 del 05.12.2019, con il quale viene confermato il parere urbanistico espresso nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'AUA, acquisito al PG n. 184864 del 02.12.2019, il cui stralcio viene di seguito riportato: *"nelle more dell'approvazione della strumentazione urbanistica comunale di settore (PAE), permane la conformità urbanistica nel sito attuale dell'attività summenzionata, in virtù della sopracitata convenzione urbanistica. Il presente parere ha validità di mesi 6 dalla data di approvazione del PAE e comunque di mesi 24 dalla data di rilascio dell'AUA."*;

Acquisita nella seduta della Conferenza dei Servizi del 05.12.2019 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae;

Dato atto altresì che il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nella seduta della Conferenza del 05.12.2019, vista la presenza di un serbatoio mobile di liquido infiammabile, ha specificato all'azienda la necessità di aggiornare la pratica antincendio;

Preso atto che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha concluso la seduta del 05.12.2019 esprimendo all'unanimità **parere favorevole** sul rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, per una durata pari a quanto espresso nel parere del Comune di Forlì;

Evidenziato che con DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019 è stata rinnovata l'AUA relativa al sito in oggetto, avente validità massima di mesi 24 a decorrere dal 07.12.2019, il cui termine di validità non potrà comunque superare i 6 mesi dall'approvazione del P.A.E.;

Evidenziato altresì che il 03.11.2019 è entrata in vigore la L. 128/19 che modifica l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, secondo cui, al comma 8, *"le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

Considerato che l'attività di recupero di cui al presente atto è autorizzata conformemente ai criteri previsti dal D.M. 05.02.98 per le rispettive tipologie;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione conformemente agli esiti della Conferenza dei Servizi del 19.11.2019, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.98, facendo salva la possibilità da parte della scrivente Agenzia di riesaminare l'autorizzazione qualora ritenuto necessario ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;

Acquisito al PG n. 187182 del 05.12.2019, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05.12.2019, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012

e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Rilevato che con il presente provvedimento è confermata la precedente potenzialità dell'impianto e che pertanto la garanzia finanziaria già prestata a favore di Arpae ai sensi della D.G.R. n. 1991/03, **pari a 276.000,00 €**, resta confermata nell'importo e dovrà essere aggiornata unicamente in riferimento alla validità del presente atto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)";

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.b) entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- revisione del Manuale Operativo, Versione 3.0 del Ottobre 2019, firmato dal legale rappresentante, in cui siano descritte singolarmente per le tipologie 7.1, 7.2 e 7.6, alla luce delle novità legislative, le procedure utilizzate per lo svolgimento delle varie attività svolte presso l'impianto, comprensivo del relativo lay-out gestionale in funzione delle varie MPS che si intendono produrre (granulato di conglomerato bituminoso, frantumato laterizio e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate), nel rispetto di quanto previsto dal DM 05/02/1998. In ogni paragrafo relativo alle diverse tipologie dovrà essere riportata anche la provenienza del rifiuto in conformità a quanto previsto dal D.M. 05.02.98;
- i piani di campionamento predisposti secondo le norme tecniche **UNI 10802:2013**, relativi ai due verbali di campionamento allegati alla domanda di rinnovo, di cui uno, privo della data di esecuzione dello stesso, il quale dovrà essere ripresentato emendato con l'inserimento della data;
- planimetria "Tavola Unica" relativo al lay-out dell'impianto, firmata da tecnico abilitato, ed integrata con la rappresentazione del serbatoio di liquido infiammabile e di tutti i manufatti presenti, con la relativa denominazione;

1.c) I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

1.d) i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

Tip. D.M. 05.02.98 e s.m.i.	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1/01 al 31/12)
A	7.1 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5-R13	10.300 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B, C)	23.000 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B, C)

C	7.2	<p>010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p>	R5-R13		
---	-----	---	--------	--	--

- 1.e) la frantumazione dei rifiuti può avvenire esclusivamente con l'utilizzo dell'impianto di frantumazione costituito dai seguenti macchinari: REV GCR 106 n. matricola 11091 – anno 2007 (gruppo di frantumazione) e REV US 30/A3S matricola n. 10838 (gruppo vagliatura). L'utilizzo di ulteriori macchinari, anche in alternativa allo stesso, deve essere preventivamente assoggettato a procedura di screening;
- 1.f) l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati negli elaborati di cui al punto 1.b sopra riportato;
- 1.g) i materiali derivanti dall'attività di recupero R5 per poter essere considerati end of waste devono presentare le seguenti caratteristiche:
- l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **Riga A** della tabella sopra riportata dà origine ad un end of waste se con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 e con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 che prevede che le MPS (oggi end of waste) prodotte restano sottoposte al regime dei rifiuti, se non destinate in **modo effettivo ed oggettivo** all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
 - i rifiuti classificati con codice EER 170302 (**riga B**) devono essere gestiti conformemente al D.M. 69/18. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "**granulato di conglomerato bituminoso**" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;
 - l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **Riga C** della tabella sopra riportata dà origine ad un end of waste costituito da materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3 al D.M. 05.02.1998, così come modificato dal D.M. 186/06, che prevede che le MPS (oggi end of waste) prodotte restano sottoposte al regime dei rifiuti, se non destinate in **modo effettivo ed oggettivo** all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- 1.h) conservare per almeno 5 anni dalla data di produzione, la documentazione attestante le verifiche effettuate per determinare le caratteristiche degli end of waste ottenuti, in modo particolare degli "aggregati e riciclati" e della loro marcature CE; nel merito si rimanda a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti da costruzione, in quanto tale competenza spetta al produttore dei materiali da costruzione; tale documentazione deve essere resa sempre disponibile agli Organi di Controllo che ne facciano richiesta;

- 1.i) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche sopra descritte dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 1.j) **al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione** fra le attività di recupero previste per le diverse tipologie di cui al D.M. 05.02.98;
- 1.k) nel caso di sospensione di emungimento dell'acqua dal Fiume Ronco, ad esempio a seguito di ordinanze per cause legate alla siccità, la ditta in oggetto dovrà dotarsi di contenitori atti a garantire un'indipendenza idrica pari ad un'autonomia di **almeno 8 ore lavorative**;
- 1.l) il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata dovrà essere sempre mantenuto efficiente; in caso di guasto all'impianto automatizzato ed in attesa della sua riparazione, la nebulizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
- 1.m) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
- 1.n) nel caso di deterioramento delle delimitazioni delle aree effettuate con pali e reti plastificate di colore arancione, le stesse dovranno essere sostituite e/o ripristinate, al fine di garantire la continuità della loro originaria funzione delimitativa;
- 1.o) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
- 1.p) il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
- 1.q) conservare per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "*codici a specchio*" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto;
- 1.r) conservare per almeno 5 anni, dalla data di mancato conferimento, documentazione attestante il "respingimento del carico di un rifiuto in ingresso all'impianto", garantendo una tracciabilità di tale operazione;
- 1.s) l'eventuale attività di lavorazione delle terre e rocce da scavo, definite come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e svolta presso l'impianto, non può coincidere con l'attività di gestione dei rifiuti, né con l'attività di lavorazione di materiali in natura;
- 1.t) nell'impianto devono essere sempre mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e da quelle per lo stoccaggio dei sottoprodotti di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06 e identificate con adeguata cartellonistica;

1.u) alla **cessazione dell'attività** di messa in riserva e trattamento dei rifiuti inerti, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Forlì la data di cessazione della attività di recupero rifiuti, nonché le date in cui la ditta effettuerà i lavori di smantellamento dell'impianto di frantumazione;
- lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nella Convenzione con il Comune di Forlì del 10.05.1996, repertorio 11544, raccolta n. 4383, e nella Convenzione con il Comune di Forlì del 27.06.2002, repertorio 24309, raccolta n. 10264 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- al termine delle operazioni di smantellamento dell'impianto e ripristino del sito dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Forlì una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati.

2. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.

2.a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 276.000,00 €**;

2.b) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata fino al 07/12/2023 (pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni);

2.c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

2.d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

2.e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del

firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- 2.f) le dichiarazioni di cui alle lettere 2.d) e 2.e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
- 2.g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 2.h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
3. di precisare che, conformemente al parere del Comune di Forlì riportato in premessa, la validità del presente provvedimento è fissata in **24 mesi a decorrenza dal 07.12.2019. Tale termine di validità non potrà comunque superare i 6 mesi dall'approvazione del P.A.E.;**
4. di precisare che la scrivente Agenzia si riserva la possibilità di riesaminare l'autorizzazione qualora ritenuto necessario ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06;
5. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
6. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
7. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dall'AUA adottata DET-AMB-2019-5648 del 06.12.2019;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio, con particolare riferimento alla necessità di aggiornare la pratica antincendio vista la presenza di un serbatoio mobile di liquido infiammabile;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;

- gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
11. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.